



ANNUNCIO PER LA POSA DI IMPIANTI SOLARI NON SOGGETTI A LICENZA EDILIZIA

Art. 3 e 3a RLE – art. 32 OPT

NB. Incentivi a favore dell'efficienza energetica degli edifici e delle energie rinnovabili sono disponibili a livello federale (www.ilprogrammaedifici.ch), cantonale (www.ti.ch/incentivi) e comunale (www.altomalcantone.ch).

Istante: _____

Indirizzo: _____ Tel. _____

E-mail: _____

Proprietario: _____

Indirizzo: _____ Tel. _____

E-mail: _____

Progettista: _____

Indirizzo: _____ Tel. _____

OGGETTO DELL'ANNUNCIO

Mappale: _____

Sezione: _____

Zona PR: Rse Ar EAP

Attenzione: per la zona nucleo del villaggio (NV) è necessaria la procedura della notifica di costruzione, mentre fuori dalla zona edificabile (FZE) si dovrà provvedere con procedura domanda di costruzione

Descrizione dei lavori

Potenza dell'impianto in KWp _____

All'annuncio sono da allegare:

- planimetria 1:500
- pianta del tetto con indicate le dimensioni e la posizione dell'impianto
- una o più sezioni
- modello del pannello e potenza complessiva prevista

Tutta la documentazione (allegati compresi) deve essere inoltrata in **2 copie** firmate dal proprietario del fondo e se il caso dall'istante, e completa degli allegati sotto indicati.



Riferimenti legislativi per impianti non soggetti a licenza

Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE) – 9 dicembre 1992

Art. 3 Lavori non soggetti a licenza

Non soggiacciono a licenza edilizia:

- m) gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti situati nelle zone edificabili e nelle zone agricole (art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979).
- n) gli impianti solari posati su tetti piani nelle zone di produzione intensiva di beni o servizi (art. 27 cifra II del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 e art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979).

Art. 3a Impianti solari

Per gli impianti solari non soggetti a licenza, l'annuncio ai sensi dell'art. 32a dell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 dev'essere formulato per iscritto e in due copie al Municipio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

Entro 10 giorni dalla ricezione, il Municipio trasmette una copia della documentazione alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Art. 4 Lavori soggetti a licenza

La licenza di costruzione è necessaria per:

- h) gli impianti solari nei nuclei, nelle zone di protezione del paesaggio (art. 95 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011), nel Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP), negli insediamenti elencati nell'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) e nei perimetri di rispetto dei beni culturali (art. 22 Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997).

Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) – 28 giugno 2000

Sezione 3: Impianti solari

Art. 32 Impianti solari non soggetti ad autorizzazione

Un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto (art. 18a cpv. 1 LPT) se:

- a) Sporge ortogonalmente di al massimo 20 cm dalla superficie del tetto;
- b) Visto frontalmente e dall'alto, non sporge oltre la superficie del tetto;
- c) In base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione;
- d) Si presenta con superficie compatta.

Concrete prescrizioni edilizie fondate sul diritto cantonale sono applicabili se sono proporzionali a giustificate esigenze di protezione e se non limitano lo sfruttamento dell'energia solare in misura superiore a quanto previsto dal capoverso 1.

I progetti esenti dall'obbligo di autorizzazione devono essere annunciati, prima che inizino i lavori, all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia o a un'altra autorità competente secondo il diritto cantonale. Il diritto federale fissa il termine per l'annuncio nonché i piani e la documentazione da allegare.